

Gara [23/L/2015 - ATNEO.1409L]

CIG 6838507280

Norme di Gara

Oggetto: Gara [23/L/2015 - ATNEO.1409L] - Manutenzione straordinaria edile degli edifici di competenza dell'Ufficio Tecnico Area Centro 1 (UTAC1) dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il presente Elaborato, di cui costituiscono parte integrante gli allegati **Modelli A2 (Documento Unico Europeo/DGUE)** di cui all'art. 85 del Dlgs 50/2016, redatto in osservanza delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.07.2016, nonché del Modello di formulario per il DGUE, pubblicato in pari data sulla GURI, serie generale n. 170), **A3 e A4**, ha lo scopo di illustrare al meglio i contenuti del Bando di gara e di fornire maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione alla gara, sui requisiti di partecipazione e sulla formulazione dell'offerta, precisando altresì le ipotesi di esclusione.

L'appalto è regolato dal D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i., dal D.P.R. 207 del 2010 e s.m.i., dalle disposizioni del D.M. 145 del 2000 (*Nuovo Capitolato Generale*), dal Capitolato Speciale d'appalto, dalle "Indicazioni del Responsabile del Procedimento" nonché dalle prescrizioni del Bando e del presente elaborato "Norme di gara" che, in caso di contrasto, prevalgono su quanto indicato nel Capitolato Speciale.

Trova applicazione quanto stabilito dall'art.26-ter della L.n.98 del 9.8.2013 (c.d. decreto del fare) in materia di deroga al divieto di anticipazione del prezzo.

L'appalto è altresì regolato dalle disposizioni di cui alla L. 136/10 e succ. mod. sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" e, per le parti non in contrasto con la citata legge:

- dalle disposizioni contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, al quale l'Università ha aderito in data 29/12/2009, le cui clausole - con le precisazioni formulate da questa Amministrazione e riportate *infra* - dovranno essere sottoscritte dall'impresa in sede di stipula del contratto o subcontratto;
- dalla Legge n. 190 del 6/11/2012 e s.m.i. sulla Prevenzione e Repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.;
- dal Piano Triennale di prevenzione della Corruzione dell'Ateneo;
- dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
- dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007, recante "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture della Campania".

Trovano applicazione anche le disposizioni di cui all'art.16 della Legge 221 del 2015, recante norme in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, in vigore dal 02/02/2016.

Progetto validato in data **31 agosto 2015.**

ART. 1)

Punto 7 del Bando di gara (quantitativo o entità totale dell'appalto)

Appalto a misura.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta a € 1.238.899,36 (comprensivo degli oneri per la sicurezza) oltre IVA, come di seguito meglio specificato:

- **importo globale per l'esecuzione dei lavori:** € 1.238.899,36 per opere a misura, incluso oneri sicurezza;
di cui :
 - **importo per l'esecuzione dei lavori a misura soggetti a ribasso:** € 1.211.035,28;
 - **oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:** € 27.864,08;

il tutto oltre IVA come per legge.

Si precisa che il predetto importo complessivo di euro 1.238.899,36 dei lavori ed oneri compresi nell'appalto è suddiviso nelle seguenti categorie:

OG2 prevalente per euro 925.907,80;

OG1 scorporabile per euro 312.991,56;

di cui oneri per la sicurezza pari ad euro € **27.864,08**

Non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte pari o in aumento.

ART. 2)

Punto 11 del Bando di gara (Requisiti di partecipazione)

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'articolo 45 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti, come indicati nel Bando:

- a) qualificazione SOA nelle categorie e per le classifiche adeguate ai lavori oggetto dell'appalto;
- b) iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA;
- c) inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i

In materia di qualificazione per l'esecuzione dei lavori oggetto di appalto e attestazioni delle SOA, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla parte II, titolo III, del D.P.R. n. 207/2010 (artt. 60 e ss.).

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti dall'impresa singola per intero, dagli altri concorrenti come segue:

- ATI orizzontali e Consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. (anche in forma di società consortile) ai sensi dell'art. 45, co. 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50 del 2016:

- **i requisiti di cui alla precedente lettera a)** devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla/e mandante/i o dalla/e altra/e impresa/e consorziata/e, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. La mandataria in ogni caso assume requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
- **i requisiti di cui alle lettere b) e c),** devono essere posseduti da tutte le società componenti l'ATI e, in caso di Consorzio, dal Consorzio stesso, oltre che da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara.

- ATI verticali pure ai sensi dell'art. 45, co. 2, lett. d) del D.Lgs. 50 del 2016:

- **relativamente al requisito di cui alla precedente lettera a)**, la mandataria deve possedere la qualificazione SOA con riferimento alla categoria prevalente, le mandanti devono possedere i requisiti riferiti alla categoria scorporabile assunta;
- **i requisiti di cui alle lettere b) e c)**, devono essere posseduti da tutte le società componenti l'ATI.

- ATI miste ai sensi dell'art. 45, co. 2, lett. d) del D.Lgs. 50 del 2016:

- **relativamente al requisito di cui alla precedente lettera a)**, nell'ambito dei sub – raggruppamenti orizzontali costituiti per la categoria prevalente e/o per la categoria scorporabile, ai fini della qualificazione, si applicano le disposizioni relative alle ATI di tipo orizzontali. Pertanto, i lavori riconducibili alla categoria prevalente o alla categoria scorporabile possono essere assunti nell'ambito di detti sub – raggruppamenti, nel rispetto dei requisiti percentuali minimi stabiliti per le ATI orizzontali (in linea con – ex multis - Pareri ANAC n. 203/2010, 65/2010, 80/2010 76 del 16.05.2012 e 50 del 19.03.2014, TAR Lombardia Milano, sezione III, n. 2018 del 29.07.2011);
- **i requisiti di cui alle lettere b) e c)**, devono essere posseduti da tutte le società componenti l'ATI.

In ogni caso l'ATI/Consorzio ordinario deve possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'Associazione Temporanea di Imprese o di Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena l'esclusione dalla gara del concorrente e dell'ATI/Consorzio.

- Consorzi ex art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili anche in forma di società consortile):

- **i requisiti prescritti alle precedenti lettere a), b) e c)** del presente elaborato “Norme di Gara” devono essere posseduti in capo al Consorzio stesso. Qualora il Consorzio intenda affidare l'esecuzione dell'appalto a propri consorziati, deve dichiararlo in sede di gara, indicando i nominativi dei consorziati per i quali concorre; in tal caso i requisiti di cui alle lett.re b) e c) devono essere posseduti anche dai consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'art. 80 comma 5, lett. m del D. Lgs. 50/2016, è vietata la partecipazione di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La ricorrenza delle suddette condizioni in capo ai concorrenti comporta l'**esclusione** dalla gara, salvo che, in sede di presentazione dell'offerta, essi, nel dichiarare di trovarsi in una delle citate situazioni con altro partecipante alla gara:

- indichino puntualmente il concorrente con cui sussiste tale situazione;
- dichiarino di aver formulato autonomamente l'Offerta, senza alcuna influenza promanante dalla predetta situazione di controllo/relazione anche di fatto.

In tal caso il concorrente sarà invitato, con richiesta inoltrata a mezzo PEC, a produrre ogni documento utile a dimostrare che la situazione di controllo/relazione anche di fatto non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

L'Amministrazione procederà all'**esclusione** dei concorrenti delle cui offerte accerti l'imputabilità ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica delle predette dichiarazioni e della documentazione prodotta e le successive determinazioni in ordine all'esclusione avvengono dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche (vedi successivo articolo 5).

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione stessa o dopo l'affidamento del contratto, procederà all'annullamento dell'aggiudicazione ed all'adozione di tutti gli atti consequenziali.

- **Avvalimento:**

E' ammesso l'avvalimento, secondo la disciplina e nei limiti di cui all'art. 89 del Dlgs 50/2016.

Pertanto, come meglio precisato *infra*, il concorrente che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti deve allegare:

- attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- dichiarazione, sottoscritta dalla impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del dlgs 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- dichiarazione, sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del D.Lgs 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, il concorrente verrà escluso, con escussione della garanzia provvisoria.

Ai sensi del comma 9 dell'articolo 48 del Dlgs 50/2016, è vietata l'associazione in partecipazione. Inoltre, salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 del medesimo articolo 48, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Sono altresì **esclusi** dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

ART. 3)

(Garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta e Garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto).

Garanzia a corredo dell'offerta.

In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 93 del Dlgs 50/2016, l'offerta del concorrente dovrà essere corredata dalla *garanzia provvisoria*, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'Offerente.

La cauzione potrà essere costituita, a scelta dell'Offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico, garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'Offerente, potrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/98 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D.L.gs 50 del 2016, l'ammontare della garanzia provvisoria è pari al 2% dell'importo a base di gara e, pertanto, pari all'importo di € 24.777,99.

Qualunque sia la forma di presentazione della *garanzia provvisoria* prescelta dall'Offerente, trovano applicazione le riduzioni di cui al comma 7 dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016. Pertanto:

1. i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, possono usufruire del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della *garanzia provvisoria*;
2. i concorrenti in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 potranno usufruire del beneficio della riduzione - anche cumulabile con quella di cui al precedente punto 1 - del 30% dell'importo della *garanzia provvisoria*;
3. i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 potranno usufruire del beneficio della riduzione - anche cumulabile con quella di cui al precedente punto 1 - del 20% dell'importo della *garanzia provvisoria*;
4. i concorrenti che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/ TS 14067 potranno usufruire del beneficio della riduzione del 15 per cento.

Per beneficiare delle predette riduzioni, i concorrenti dovranno inserire nel plico di gara copia della certificazione di qualità posseduta, con dichiarazione di conformità all'originale, resa ai sensi degli articoli 19 e 38, comma 3, del D.P.R 445/2000 e s.m.i.

Si riportano, di seguito, specifiche disposizioni relative alla possibilità di beneficiare delle riduzioni sopra riportate nel caso di RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, CONSORZI, AVVALIMENTO:

- in caso di partecipazione in **Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti orizzontale**, ai sensi dell'art. 45, co. 2, lett. d), del D.Lgs. 50 del 2016, o di **Consorzio ordinario di concorrenti** di cui all'art. 45, co. 2, lett. e), del D.Lgs. 50 del 2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della certificazione;
- in caso di **partecipazione in Raggruppamento Temporaneo verticale**, ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera d) del Dlgs 50/2016, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- in caso di partecipazione in **Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, del D.Lgs. 50 del 2016**, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia provvisoria nel caso in cui la certificazione sia posseduta dal consorzio.
- **In caso di Avvalimento**, la certificazione può essere posseduta dal concorrente o dall'impresa ausiliaria. Resta fermo che, nel caso in cui la certificazione utile ai fini del beneficio della riduzione della garanzia, sia presentata dall'impresa ausiliaria, dovrà risultare - da specifica dichiarazione sottoscritta da quest'ultima - che sono messi a disposizione del concorrente i mezzi organizzativi correlati al conseguimento della certificazione.

Si riportano, di seguito e nel dettaglio, le modalità con cui – a scelta del concorrente – dovrà essere presentata la *garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta* :

A) Deposito da effettuarsi nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 16,30 e il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,30, presso l'Ufficio Economato di questa Università, III piano, edificio Centrale, in contanti o con uno o più assegni circolari di importo complessivo pari alla somma sopraindicata intestati all'Università degli Studi di Napoli Federico II. All'atto di tale deposito il predetto Ufficio rilascerà ricevute, redatte sugli appositi modelli 3 e 4.

B) Fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 385/93.

C) Deposito dei titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, di importo complessivo pari alla somma sopraindicata, da effettuarsi presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, con vincolo a favore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II; il valore deve essere al corso del giorno del deposito.

Nel caso in cui il concorrente abbia scelto la modalità di presentazione della garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta di cui alla lettera A) o di cui alla lettera C), lo stesso dovrà, altresì, presentare inequivoca dichiarazione di impegno a mantenere fermo il deposito cauzionale per l'eventuale ulteriore periodo indicato dalla stazione appaltante - in ogni caso pari ad un massimo di 300 gg - nel caso in cui, al momento della scadenza della *garanzia provvisoria*, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. Tale dichiarazione dovrà essere resa dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa concorrente risultante da idonea documentazione inserita nel plico.

Nel caso in cui il concorrente abbia scelto la modalità di presentazione della garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta di cui alla lettera B (fideiussione), lo stesso dovrà presentare inequivoca dichiarazione di impegno, resa dal garante, a rinnovare la garanzia per l'eventuale ulteriore periodo indicato dalla stazione appaltante - in ogni caso pari ad un massimo di 300 gg. - nel caso in cui, al momento della scadenza della *garanzia provvisoria*, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Le dichiarazioni di impegno relative all'ulteriore periodo di massimo 300 gg. possono essere sostituite dalla dichiarazione - resa dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa concorrente - di non voler mantenere ferma l'offerta oltre i 240 gg. dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

In mancanza di entrambe le dichiarazioni, l'Amministrazione - in prossimità della scadenza della *garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta* - inviterà il concorrente a precisare, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta inviata a mezzo PEC, se:

- la mancanza delle stesse debba essere intesa nel senso che il concorrente non intende mantenere ferma l'Offerta oltre i 240 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle Offerte (con l'avvertenza che, in questo caso, decorsi i predetti 240 giorni, il concorrente sarà svincolato dalla propria offerta e non parteciperà al prosieguo della gara);
- intende rinnovare la garanzia fideiussoria (o mantenere fermo il deposito cauzionale) per l'ulteriore periodo indicato dalla stazione appaltante, in ogni caso pari ad un massimo di 300 giorni.

In assenza di risposta, il concorrente **sarà escluso automaticamente** dalla gara.

Il concorrente dovrà inserire nel plico di gara:

- il **modello 3** di cui al punto A), attestante l'avvenuto deposito;

in alternativa:

- la **fideiussione di cui al punto B)**, così come precisato *infra*;

in alternativa:

- **attestazione resa dall'istituto depositario**, dalla quale si evincano con chiarezza l'identità ed i poteri del sottoscrittore della stessa e recante l'esatta indicazione dei titoli depositati, del relativo importo, della causale del deposito, nonché l'impegno a trasferire all'Università degli Studi di Napoli Federico II, dietro semplice richiesta, il deposito stesso e a non svincolarlo se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell'Università stessa. Si precisa che, in tal caso, il valore deve essere al corso del giorno del deposito.

La fideiussione di cui al punto B) deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione prodotta in forma cartacea deve essere presentata in originale o in copia conforme all'originale rilasciata dall'assicuratore medesimo o in copia semplice con dichiarazione di conformità all'originale resa, ai sensi degli artt. 19 e 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa concorrente risultante da idonea documentazione inserita nel plico.

Ove la polizza fideiussoria presentata dal concorrente sia prodotta dal garante in via informatica, nel plico di gara, dovrà essere inserito, in alternativa:

A. Documento informatico (memorizzato su CD) ai sensi dell'art. 1 lettera p) del Dlgs 82/2005 e s.m.i., sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da autodichiarazione, sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;

oppure

B. Copia informatica (memorizzata su CD) del documento originale, con dichiarazione di conformità attestata da un pubblico ufficiale (sottoscritta con firma digitale) a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 23, comma 2 bis, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. Laddove la copia informatica presentata dal concorrente riporti il contrassegno generato elettronicamente che consente la verifica automatica della conformità del documento analogico a quello informatico, non occorrerà la dichiarazione di conformità da parte del pubblico ufficiale a ciò autorizzato e il Seggio di gara accerterà, in seduta di gara, la predetta conformità;

oppure

C. Copia cartacea del documento informatico, con dichiarazione di conformità all'originale attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 23, comma 2 bis, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. Laddove il documento cartaceo presentato dal concorrente riporti il contrassegno generato elettronicamente che consente la verifica automatica della conformità del documento analogico a quello informatico, non occorrerà la dichiarazione di conformità da parte del pubblico ufficiale a ciò autorizzato e il Seggio di gara accerterà, in seduta di gara, la predetta conformità.

Qualora la *garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta* si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essa dovrà essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il Consorzio o il GEIE.

Ai sensi dell'art. 93 comma 8 del Dlgs 50/2016, l'offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia fideiussoria provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 105 del D. Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Pertanto, indipendentemente dalla scelta delle modalità di cui ai punti a) o b) o c) per la costituzione della garanzia provvisoria, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà produrre, nel plico dell'Offerta, con le modalità di seguito precisate, una **inequivoca dichiarazione di impegno del garante a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli articoli 103 e 105 del D.Lgs. 50 del 2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale dichiarazione dovrà essere inserita nel plico contenente l'Offerta, così come precisato *infra*.**

Relativamente alla:

- **garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta rilasciata mediante polizza fideiussoria;**
- **dichiarazione di impegno del garante a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto**

l'Amministrazione verificherà che le stesse siano state rilasciate dai soggetti iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d'Italia al seguente indirizzo: <https://infostat.bancaditalia.it/giava-inquiry-public/flex/Giava/GIAVAFEInquiry.html#>. Ciò, al fine di assicurare che la garanzie in argomento, preordinate ad assicurare la serietà e l'affidabilità dell'offerta e l'esatto adempimento della prestazione, siano rilasciate da soggetti

preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia e sottoposti ai controlli prudenziali dell'Organismo di vigilanza.

Ove tale verifica dia esito negativo, l'Amministrazione provvederà ad invitare il concorrente a costituire una nuova garanzia a corredo dell'offerta con le modalità prescritte nel presente paragrafo entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta inviata a mezzo PEC. Il mancato riscontro nei termini sopra indicati determinerà l'**esclusione automatica** del concorrente.

Si precisa che la mancanza della garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta e/o la mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni relativi alla garanzia provvisoria, ivi inclusa la dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, non costituiscono causa di esclusione automatica ma trova applicazione la disciplina del Soccorso Istruttorio (meglio *infra* descritta), a condizione però che la cauzione sia stata già costituita alla data di scadenza fissata dal Bando per la presentazione dell'offerta. Pertanto, ove a seguito di richiesta di regolarizzazione, risulti che la cauzione è stata costituita dopo tale termine, il concorrente sarà escluso dalla gara.

Lo svincolo delle garanzie presentate dai concorrenti non aggiudicatari sarà effettuato dall'Amministrazione nei termini indicati dall'articolo 93, co. 9, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si precisa che:

- la restituzione dell'assegno/degli assegni verrà effettuata presso l'*Ufficio Economato* dell'Università Federico II, previa presentazione del sopraccitato modello 4;
- lo svincolo della fideiussione avverrà a cura dell'*Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili*.

La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto. Tale garanzia sarà svincolata al momento della stipulazione del contratto.

Garanzia definitiva per contratto.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario – pena la decadenza dell'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia provvisoria - dovrà prestare la *garanzia definitiva* di cui all'art. 103, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità indicate agli articoli 92 e 93 del predetto decreto.

Laddove la garanzia definitiva sia presentata sotto forma di fideiussione essa dovrà essere sottoscritta con firma autenticata da notaio o pubblico ufficiale; dall'autenticazione effettuata dal notaio o da separata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal sottoscrittore ai sensi degli art. 47 e 76 del DPR 445/2000, dovrà risultare il potere di impegnare l'ente garante in capo al sottoscrittore stesso.

Tale fideiussione dovrà riportare quanto di seguito indicato:

- ✓ di aver preso visione del capitolato e di tutti gli atti in esso richiamati e del Bando di gara;
- ✓ di rinunciare al termine semestrale previsto al comma 1, art. 1957 c.c.;
- ✓ di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale;
- ✓ l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- ✓ di considerare valida la fideiussione fino a completo esaurimento del rapporto contrattuale, quand'anche eventualmente prorogato oltre il termine contrattuale.

Si applica quanto previsto dall'art. 103 comma 2. In ogni caso la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

L'Amministrazione potrà escutere la garanzia, nel caso si verifichi la risoluzione del contratto (cfr. *infra* nel presente Elaborato), fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento e nel Capitolato Speciale di Appalto, vale quanto stabilito dall'art. 103 del Dlgs 50/2016.

ART. 4)

Punto 19 del Bando di gara (Termine ricevimento offerte e modalità di presentazione)

Le offerte devono pervenire all'Università, **a pena di esclusione**, entro il termine di cui al punto 19 del Bando al seguente indirizzo: **Università degli Studi di Napoli Federico II - Ufficio Protocollo Settore Smistamento - Corso Umberto I, 40 bis, 80138, Napoli.**

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede esclusivamente il timbro apposto sul plico dall'Ufficio Protocollo/Settore Smistamento dell'Università Federico II, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione).

L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è il lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ed il martedì ed il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30, con esclusione dei giorni festivi.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. **Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati, per cui non saranno trasmessi alla Commissione di gara;** è garantita la conservazione degli stessi per un periodo massimo di sei mesi, durante i quali potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta ed a sue spese. La non ammissione alla procedura dei concorrenti la cui offerta sia pervenuta fuori termine sarà comunicata agli stessi con nota del Dirigente della *Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico*.

Il recapito del plico può essere effettuato con qualsiasi mezzo.

Le offerte dovranno essere contenute in un plico sigillato con ceralacca - o, in ogni caso, sigillato con una modalità che sia idonea a garantire l'integrità del plico - controfirmato sui lembi di chiusura. La presentazione del plico in una modalità non conforme a quanto prescritto è causa di esclusione dalla gara qualora l'irregolarità sia tale da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza dell'offerta.

Il plico dovrà recare all'esterno l'indirizzo del mittente, telefono, fax, indirizzo e-mail e indirizzo PEC, al fine di consentire a quest'Amministrazione di contattare rapidamente i concorrenti ed effettuare eventuali comunicazioni relative alla procedura. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti o di ricorso all'istituto dell'Avvalimento, dovranno essere indicati i nominativi di tutte le imprese partecipanti.

All'esterno del plico deve essere riportata la seguente dicitura: **gara [23/L/2015 - ATNEO.1409L] - Manutenzione straordinaria edile degli edifici di competenza dell'UTAC 1 - INOLTRO URGENTE UFFICIO GARE E CONTRATTI PER LAVORI E IMMOBILI.**

Nel plico dovrà essere inserita la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A) UNA BUSTA (BUSTA A), sigillata con ceralacca - o con altra modalità che sia idonea a garantire l'integrità del plico - e controfirmata sui lembi di chiusura, contrassegnata dalla dicitura "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - GARA [23/L/2015 - ATNEO.1409L]**", contenente:

Per tutti i requisiti di cui al precedente articolo 2 (Punto 11 del Bando) nonché, per specifiche situazioni relative al concorrente, concernenti – tra l'altro - il subappalto, il sopralluogo obbligatorio, il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e l'accettazione delle clausole del Protocollo di legalità, con le precisazioni formulate da questa Amministrazione:

A1) Le dichiarazioni sostitutive di cui al facsimile *Modello A2 (DGUE)* e *A3* ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., rese dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa (risultante da idonea documentazione inserita nel plico) (**v. Nota 1**). Si precisa che, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva relativa alla qualificazione SOA, il concorrente può presentare idoneo **attestato SOA in corso di validità** in originale, o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 445/2000 o in copia semplice con dichiarazione di conformità all'originale resa, ai sensi degli artt. 19 e 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000, dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa (risultante da idonea documentazione inserita nel plico - **v. Nota 1**). La mancanza della citata dichiarazione di conformità non è causa di esclusione automatica, ma il concorrente sarà invitato a sanare l'irregolarità entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione, inviata esclusivamente a mezzo pec o fax ed in caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato, il concorrente sarà escluso. Trovano applicazione le disposizioni introdotte dall'art.15, co.1, della L.12/11/2011 n.183 alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR 445/2000 e s.m.i. **In assenza delle dichiarazioni sostitutive in discorso, o qualora le stesse non siano state rese dai soggetti aventi potere di rappresentanza di cui sopra, o in assenza dell'attestato SOA, il concorrente sarà escluso automaticamente dalla gara (v. Nota 1).**

Le dichiarazioni sostitutive di cui al facsimile *Modello A4* dovranno essere rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dai soggetti indicati nel medesimo Modello *solo laddove la dichiarazione relativa ai suddetti soggetti non sia stata già resa dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa (risultante da idonea documentazione inserita nel plico) in conformità al facsimile Modello A3.*

Relativamente alla dichiarazione sul subappalto, si precisa che la mancanza della dichiarazione riferita alla quota subappaltabile per legge, non comporterà l'esclusione dalla gara del concorrente, ma esclusivamente l'impossibilità di ricorrere al subappalto. (**Per le dichiarazioni vedi Nota 1**).

Relativamente alla dichiarazione sul sopralluogo, in caso di assenza della dichiarazione relativa all'effettuazione dello stesso, la Commissione accerterà, alla luce degli atti in possesso dell'Amministrazione, che il sopralluogo sia stato effettuato dai soggetti che vi erano obbligati; qualora l'accertamento abbia esito negativo, sarà disposta l'**esclusione** del concorrente.

A2) Per la garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta:

modello attestante l'avvenuto deposito della cauzione provvisoria o, in alternativa, polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, con eventuale copia della certificazione di sistema di qualità serie UNI CEI EN ISO 9000, nonché dichiarazione di impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva, come indicato al precedente articolo 3.

A3) Per i Raggruppamenti Temporanei e per il Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 c.c. già costituiti prima della gara:

Dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., secondo le modalità di cui all'art. 38 del citato DPR, con la quale il legale rappresentante della mandataria (o chi ha il potere di impegnarla, risultante da idonea documentazione) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito, prima della presentazione dell'Offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 48 del Dlgs 50/2017. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. **(Vedi nota 1).**

Per il Consorzio ordinario di concorrenti, nella dichiarazione di cui sopra devono essere riportati anche i dati dell'atto costitutivo del Consorzio ordinario.

A4) Per i Raggruppamenti Temporanei e per il Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 c.c. costituenti:

Dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 48 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del Raggruppamento o del Consorzio ordinario si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a:

- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- conferire, prima della stipula del contratto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, individuata nella dichiarazione come capogruppo.

Dalle predette dichiarazioni dovrà risultare la composizione del Raggruppamento/Consorzio e le lavorazioni che ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate realizzerà.

A5) Per l'ipotesi di Avvalimento: il concorrente dovrà presentare, oltre alla documentazione sopra indicata, *anche* la seguente documentazione:

A5.1) Dichiarazione, resa dal titolare o legale rappresentante, o da chi ha il potere (risultante da idonea documentazione inserita nel plico) di impegnare l'impresa concorrente (resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000) attestante l'avvalimento dei requisiti di cui al **punto 11 lett. a)** del Bando, con specifica indicazione del requisito stesso e dell'impresa ausiliaria (in particolare, dalla dichiarazione dovranno risultare i requisiti di cui il concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell'articolo 89 del Dlgs 50/2016; le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti da questi posseduti e messi a disposizione del concorrente);

A5.2) dichiarazioni sottoscritte dall'impresa ausiliaria in ordine al possesso di idonea qualificazione SOA in corso di validità, di cui al facsimile *Modello A2*, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa ausiliaria (risultante da idonea documentazione inserita nel plico) (**v. Nota 1**). Trovano applicazione le disposizioni introdotte dall'art.15, co.1, della L.12/11/2011 n.183 in ordine alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR 445/2000 e s.m.i.. (E'

ammesso, in alternativa, attestato SOA in corso di validità, da presentarsi in originale, o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 445/2000 o in copia semplice con dichiarazione di conformità all'originale resa, ai sensi degli artt. 19 e 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000, dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa. In assenza della dichiarazione sostitutiva in discorso, o qualora la stessa non sia stata resa dai soggetti aventi potere di rappresentanza di cui sopra, o in assenza dell'attestato SOA, il concorrente sarà escluso automaticamente dalla gara (**v. Nota 1**).

A5.3) dichiarazioni relative alle informazioni richieste nelle Sezioni A e B della parte II e nella parte III del *Modello A2/DGUE*, rese ai sensi degli articoli 46 e 47, del D.P.R. n. 445/2000, dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa ausiliaria (risultante da idonea documentazione inserita nel plico - **v. Nota 1**);

A5.4) dichiarazioni di cui ai punti da 1) a 4) del *Modello A3* rese ai sensi degli articoli 46 e 47, del D.P.R. n. 445/2000, dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa ausiliaria (risultante da idonea documentazione inserita nel plico - **v. Nota 1**) e ferma la possibilità di produrre le dichiarazioni sostitutive di cui al facsimile *Modello A4* (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) da parte dei soggetti indicati nel medesimo Modello *solo laddove la dichiarazione relativa ai suddetti soggetti non sia stata già resa dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa ausiliaria (in conformità al facsimile Modello A3)*;

A5.5) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con l'indicazione dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento messi a disposizione del concorrente;

A5.6) dichiarazione (ai sensi dell'art. 89 comma 8 del Dlgs 50/2016) sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che:

- a) non partecipa alla gara in proprio;
- b) non risulta ausiliaria di altro concorrente partecipante alla gara;

A5.7) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; nel caso di Avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

A6) Per il contributo a favore dell'ANAC (ai sensi della Deliberazione n. 163 del 22 dicembre 2015):

dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa, relativa all'avvenuto pagamento dell'importo del contributo pari ad euro € **140,00**, con l'indicazione del CIG, e della data di pagamento. Si rinvia alla consultazione del sito dell'ANAC per le istruzioni circa le modalità di versamento e di attestazione dell'avvenuto pagamento, a pena di esclusione, di detto contributo.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare;

Si precisa che la mancanza della dichiarazione circa l'avvenuto pagamento nei termini nel plico di gara non è causa di esclusione automatica e il soggetto abilitato alla verifica provvederà, per il tramite dell'AVCPASS, ad accertare l'avvenuto pagamento. Ove gli esiti della verifica fossero negativi, il concorrente sarà escluso automaticamente dal prosieguo della gara.

A7) il PASSOE generato in osservanza della Deliberazione n. 111 del 20/12/2012 dell'AVCP (ora ANAC) secondo le indicazioni disponibili sul sito della predetta Autorità, nella sezione dedicata alle FAQ, stampato e debitamente sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa (risultante da idonea documentazione inserita nel Plico). L'assenza del PASSOE all'interno della documentazione amministrativa non determina l'esclusione automatica e il concorrente sarà invitato a provvedere alla registrazione in AVCPass ed all'invio del PASSOE, debitamente sottoscritto come indicato infra, entro e non oltre il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione, inviata esclusivamente via PEC; ove l'acquisizione del PASSOE non avvenga nel predetto termine, il concorrente sarà escluso dal prosieguo della gara.

OFFERTA TECNICA

B) UNA BUSTA (BUSTA B), sigillata con ceralacca - o con altra modalità che sia idonea a garantire l'integrità del plico - e controfirmata sui lembi di chiusura, contrassegnata dalla dicitura "**OFFERTA TECNICA**" - GARA [23/L/2015 - ATNEO.1409L]", contenente:

una relazione **tecnico-illustrativa**, in cui vengano chiaramente indicate le migliorie proposte, le tipologie di lavori non previste nel progetto posto a base di gara che si intendono effettuare e quelle invece che, seppur previste nel progetto posto a base di gara si intendono effettuare in quantità e qualità differente, indicandone dettagliatamente le motivazioni e le ragioni di opportunità e di pubblico interesse nonché le quantità offerte, le attività volte ad ottimizzare la manutenzione dell'intervento al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza.

Eventuali Elaborati grafici (planimetrie, prospetti, sezioni, particolari costruttivi, rilievi grafici di dettaglio, etc.) relativi alle proposte di ottimizzazione progettuale indicate nella predetta Relazione e offerte quali migliorative del progetto posto a base di gara.

I predetti documenti dovranno essere predisposti secondo le indicazioni contenute nel Documento "Indicazioni del Responsabile del Procedimento", al quale si rinvia per tutti gli aspetti di dettaglio, precisandosi, in questa sede, che la mancanza della Relazione Descrittiva comporterà l'esclusione automatica dal prosieguo di gara.

Si precisa, inoltre, che la Relazione Descrittiva dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa concorrente. Nel caso di presentazione dell'Offerta da parte dei soggetti di cui all'articolo 45 del Dlgs 50/2016 (sia se già costituiti che non ancora costituiti) quanto sopra dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese del Raggruppamento e/o del Consorzio.

OFFERTA TEMPORALE

C) **UNA BUSTA (BUSTA C)**, sigillata con ceralacca - o con altra modalità che sia idonea a garantire l'integrità del plico - e controfirmata sui lembi di chiusura, contrassegnata dalla dicitura "**OFFERTA TEMPORALE**" - GARA [23/L/2015 - ATNEO.1409L]", contenente la seguente documentazione:

- 1) **Dichiarazione relativa all'indicazione del tempo di esecuzione offerto per l'ultimazione dei lavori**, il quale dovrà comportare una riduzione in giorni sul tempo massimo per eseguire i lavori a base di gara, espresso in giorni naturali e consecutivi, in cifre ed in lettere (in caso di discordanza, si riterrà valido quello indicato in lettere);
- 2) **Cronoprogramma operativo** da allegare a corredo della dichiarazione di cui al punto 1), con il quale il concorrente evidenzia, mediante relazioni, grafici, disegni, tabelle ed ogni altro elaborato ritenuto opportuno e/o necessario allo scopo, il dettaglio della progressione temporale dei lavori.

La predetta documentazione dovrà essere predisposta in conformità alla prescrizioni contenute nel documento "Indicazioni del Responsabile del Procedimento", al quale si rinvia per tutti gli aspetti di dettaglio. Come indicato nel predetto documento, "*non saranno prese in considerazione le proposte del cronoprogramma ..non adeguatamente motivate e documentate, nonché quelle formulate in difformità con quanto sopra indicato; in tutti i casi così definiti, oppure in caso di assenza dell'offerta temporale o in caso di offerta in aumento rispetto al tempo massimo a base di gara per l'esecuzione dei lavori, il punteggio attribuito in relazione all'elemento di valutazione "tempo di esecuzione dei lavori" sarà pari a 0 (zero). In tal caso, ove mai il concorrente dovesse risultare comunque aggiudicatario al termine della procedura di gara, non si terrà affatto conto dell'offerta temporale e, quindi, la durata contrattuale cui si farà riferimento nel contratto sarà quella sopra indicata.*"

L'Offerta Temporale dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa concorrente. Nel caso di presentazione dell'Offerta da parte dei soggetti di cui all'articolo 45 del Dlgs 50/2016 (sia se già costituiti che non ancora costituiti) quanto sopra dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese del Raggruppamento e/o del Consorzio.

OFFERTA ECONOMICA

D) **UNA BUSTA (BUSTA D)** sigillata con ceralacca - o con altra modalità che sia idonea a garantire l'integrità del plico - e controfirmata sui lembi di chiusura, contrassegnata dalla dicitura "**OFFERTA ECONOMICA**" - GARA [23/L/2015 - ATNEO.1409L]", contenente, a pena di esclusione automatica, l'Elaborato di Offerta Economica, redatta in conformità all'Elaborato "*lista delle categorie*" predisposto dall'Amministrazione (pubblicato sul sito all'indirizzo www.unina.it) che dovrà contenere gli elementi specificati nel documento "*Indicazioni del Responsabile del Procedimento*". Come indicato nel predetto documento, l'Offerta Economica dovrà riportare:

- l'indicazione dei prezzi e degli importi, in cifre ed in lettere ove richiesto;
- l'indicazione delle seguenti voci:
 - PRC: il prezzo che il concorrente offre per la realizzazione dei lavori (incluso oneri della sicurezza ed oneri di smaltimento non soggetti a ribasso);

- PMI: il prezzo che il concorrente offre per la realizzazione dei lavori a misura soggetti a ribasso (escluso oneri della sicurezza);
- PSI: oneri a corpo per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- RPU: ribasso medio percentuale sul prezzo PCR.

Il ribasso medio percentuale (in sigla **RPU**) deve riportare al massimo tre cifre decimali e deve essere formulato al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso sul prezzo che il concorrente offre per la realizzazione dei lavori a misura soggetti a ribasso - PMI.

Eventuali decimali ulteriori rispetto ai tre richiesti, verranno troncati e non saranno presi in considerazione. Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, la Commissione considererà i decimali mancanti pari a 0.

Qualora manchi del tutto l'indicazione del ribasso medio percentuale offerto, il concorrente sarà escluso automaticamente dalla gara.

L'offerta economica sarà comprensiva delle lavorazioni offerte dal concorrente migliorative e/o in incremento.

Non sono ammesse offerte economiche in aumento rispetto all'importo a base d'appalto, anche se integrate da lavorazioni offerte dal concorrente in incremento.

L'Offerta Economica dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa concorrente. Nel caso di presentazione dell'Offerta da parte dei soggetti di cui all'articolo 45 del Dlgs 50/2016 (sia se già costituiti che non ancora costituiti) quanto sopra dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese del Raggruppamento e/o del Consorzio.

L'Offerta Economica, a pena di esclusione automatica, dovrà contenere una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore contenente l'indicazione in cifre ed in lettere dei costi interni della sicurezza "cd aziendali", riferiti allo specifico appalto, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Dlgs 50/2016. Non trova applicazione la disciplina del soccorso istruttorio, come da orientamento consolidato del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria n. 3 del 20/03/2015).

Il concorrente è svincolato dall'offerta presentata, qualora decorrano 240 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte senza che si sia pervenuti all'aggiudicazione, fatta salva la possibilità, per l'Amministrazione, di chiedere - a mezzo PEC - di mantenere valida l'offerta presentata per un eventuale ulteriore periodo in ogni caso pari ad un massimo di 300 gg.

Si precisa, inoltre, che:

Per le Associazioni Temporanee d'Impresa e per i consorzi ex art. 2602 c.c.:

Le dichiarazioni di cui al precedente **punto A1)** nonché il PASSOE, vanno rese da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate con le modalità sopra specificate ed in conformità a quanto previsto nel documento delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del

22.07.2016 (vedi *infra*, pag. 17 delle presenti Norme di Gara). L'offerta Tecnica, Temporale, Economica dovranno essere sottoscritte da tutte le imprese raggruppate e/o consorziate.

Per i Consorzi ex art. 45, co. 1, lettere b) e c), del D. Lgs. 50/2016

Le dichiarazioni di cui al precedente **punto A1)** nonché il PASSOE, vanno rese dal Consorzio e dalle Consorziatoe esecutrici, con le medesime modalità sopra specificate ed in conformità a quanto previsto nel documento delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.07.2016 (vedi *infra*, pag. 17 delle presenti Norme di Gara). L'offerta Tecnica, Temporale, Economica dovranno essere sottoscritte dal Consorzio.

Avvalimento:

Nel caso di avvalimento, le dichiarazioni di cui al precedente **punto A1)** vanno rese sia dal concorrente che dall'impresa ausiliaria con le medesime modalità sopra specificate ed in conformità a quanto previsto nel documento delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.07.2016 (vedi *infra*, pag. 17 delle presenti Norme di Gara). L'Offerta Tecnica, Temporale, Economica dovranno essere sottoscritte dal concorrente. Il PASSOE deve essere generato e prodotto in Offerta anche per l'ausiliaria.

Pertanto, per completezza ed a fini chiarificatori e riepilogativi, richiamando quanto previsto nel documento delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.07.2016 (vedi pag. 4 del predetto documento), si precisa che:

- Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettere d), e), f), g) e dell'art. 46 comma 1 lettera e) del Codice (*Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi Ordinari ex art. 2602 c.c., GEIE, Aggregazioni aderenti al contratto di rete*) per ciascuno degli operatori economici partecipanti deve essere presentato un Modello A2 distinto, recante le informazioni previste dalle parti da II a VI del Modello medesimo;
- Nel caso di partecipazione dei Consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 50/2016 ed all'art. 46 comma 1 lett. f) del medesimo decreto (*Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi stabili*), il Modello A2 deve essere compilato, separatamente, dal Consorzio e dalle Consorziatoe esecutrici. Pertanto, nel Modello A2 deve essere indicata la denominazione degli Operatori Economici facenti parte del Consorzio che eseguono le prestazioni oggetto dell'appalto;
- In caso di avvalimento, le imprese ausiliarie compilano un Modello A2 distinto, recante le informazioni richieste dalla sezione A e dalla sezione B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV e dalla parte VI del Modello medesimo.

ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO (anche alla luce della determina ANAC n. 1 del 08.01.2015)

Trova applicazione la procedura di soccorso ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83 comma 9 del Dlgs 50/2016. La sanzione pecuniaria è fissata in misura pari all'un per mille dell'importo complessivo dell'appalto.

Si evidenzia, infine, che - ai sensi dell'art. 52 del Dlgs 50/2016 – tutte le comunicazioni con i concorrenti relative al presente appalto avverranno tramite Posta Elettronica Certificata

all'indirizzo che il concorrente avrà indicato nel Modello A3. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili (via fax al n. 0812537390 o con raccomandata A/R o via PEC). Diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito della comunicazione.

Il concorrente potrà autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni a mezzo fax al numero a tal fine indicato, come da dichiarazione resa nel predetto Modello A3.

Si precisa che, in presenza di indirizzo PEC e di autorizzazione all'utilizzo del fax, le suddette comunicazioni verranno trasmesse, in via principale attraverso PEC; l'utilizzo del fax avverrà esclusivamente nei casi in cui il concorrente abbia segnalato la ricorrenza di problemi nell'utilizzo della posta elettronica certificata.

ART. 5)

Punto 21 del Bando (apertura offerte e svolgimento gara):

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 comma 3 lettera b) del Dlgs 50/2016, sulla base degli elementi di valutazione e dell'attribuzione dei punteggi al concorrente la cui offerta complessiva avrà ottenuto il punteggio totale più alto, sulla base di quanto riportato nel documento di gara denominato "Indicazioni del Responsabile del Procedimento"

Un Seggio di gara, all'uopo nominato e preposto all'esperimento della fase amministrativa della gara, provvederà, nel giorno e nell'ora indicati al punto 21 del Bando, presso la sala riunioni sita al 3° piano della Sede Centrale di questa Università, sita al Corso Umberto I n. 40 bis, all'apertura dei plichi pervenuti nei termini ed al controllo della documentazione di cui al precedente art. 4, con ammissione al prosieguo dei concorrenti la cui documentazione risulti regolare.

Nel caso in cui si rendesse necessario differire tale data o modificare la sede indicata, del differimento e/o della modifica si darà comunicazione tramite avviso sull'Albo *on line* di Ateneo e nella sezione Gare, sul sito di Ateneo www.unina.it, con preavviso di almeno un giorno.

In successiva seduta pubblica, una Commissione giudicatrice, all'uopo nominata, provvederà ad aprire le offerte tecniche dei concorrenti ammessi al prosieguo, registrandone il relativo contenuto.

La valutazione delle offerte tecniche e l'attribuzione dei relativi punteggi sarà effettuata dalla medesima Commissione in una o più sedute riservate - per i concorrenti rimasti in gara - sulla base di quanto riportato nel documento di gara denominato "INDICAZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO".

Conclusa la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione di gara, in successiva seduta pubblica, darà lettura dei punteggi assegnati all'offerta tecnica, aprirà le buste contenenti l'Offerta Temporale e l'Offerta Economica presentate da ciascun concorrente ammesso al prosieguo e quindi procederà a dare lettura delle stesse.

In successiva seduta riservata, la Commissione di gara procederà ad attribuire i punteggi per l'Offerta Temporale e per l'Offerta Economica, sulla base di quanto riportato nel documento di gara denominato "INDICAZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO", secondo le formule ivi riportate. Quindi, la Commissione procederà a sommare i punteggi dell'Offerta Tecnica, dell'Offerta Temporale e dell'Offerta Economica, nonché a redigere la graduatoria provvisoria e ad

individuare le offerte anormalmente basse ex art. 97 D.Lgs 50/16 e s.m.i.. In seduta pubblica, la Commissione dà lettura della graduatoria provvisoria e dispone la trasmissione degli atti al Responsabile del procedimento per le verifiche di competenza, come di seguito precisato:

1. **ove non siano risultate offerte sospette di anomalia**, il Responsabile del Procedimento verificherà la congruità (rispetto all'entità ed alle caratteristiche dell'appalto) dei costi specifici per la sicurezza indicati in Offerta nonché delle spese relative al costo del personale (ferma la possibilità, per il Responsabile del Procedimento, di valutare la congruità dell'Offerta che, in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa);
2. **ove siano risultate offerte sospette di anomalia ex art. 97 Dlgs 50/2016 e s.m.i.**, il Responsabile del Procedimento verificherà la congruità effettuando la valutazione sulla base delle giustificazioni acquisite dal concorrente, procedendo ai sensi del predetto articolo 97. Il Responsabile del Procedimento, in seduta riservata, esaminerà le spiegazioni prodotte dal concorrente la cui offerta sia risultata sospetta di anomalia e richieste ai sensi del comma 5 del predetto articolo. Per tale valutazione, il Responsabile del Procedimento potrà avvalersi degli Uffici competenti o di apposita Commissione, all'uopo nominata dal competente Organo di Ateneo ovvero della stessa Commissione di gara. Nel corso del sub procedimento di verifica delle offerte anomale, si procederà all'esclusione dell'offerta a prescindere dalle spiegazioni sopra citate qualora il concorrente non presenti le stesse entro il termine stabilito. L'offerta che - in base alla prova fornita - risulti anormalmente bassa sarà esclusa.

Ove l'offerta prima in graduatoria fosse ritenuta non congrua all'esito della valutazione di cui al punto 1) o anomala all'esito della valutazione di cui al punto 2), il Responsabile del Procedimento procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte.

Si ribadisce che, in ogni caso, il Responsabile del Procedimento procederà, prima della proposta di aggiudicazione provvisoria, a verificare, anche per l'offerta prima in graduatoria non sospetta di anomalia, la congruità:

- 1) dei costi specifici per la sicurezza indicati dal concorrente in sede di Offerta, rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto;
- 2) delle spese relative al costo del personale.

Si ribadisce altresì che il Responsabile del Procedimento potrà, in ogni caso, valutare la congruità dell'offerta prima in graduatoria, che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa; qualora l'offerta dovesse risultare non congrua, procederà ad effettuare analogo verifica di congruità sull'offerta collocata al 2° posto della graduatoria e così via, fino all'individuazione della prima migliore offerta congrua. Le risultanze delle verifiche sopra descritte saranno trasmesse dal Responsabile del Procedimento alla Commissione che, in seduta pubblica, le renderà note e provvederà a formulare la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa risultata non anomala.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo. Nel caso in cui le

offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924 ed, in subordine, mediante sorteggio.

Alle fasi pubbliche della gara potrà assistere solo un delegato per ciascuna impresa munito di poteri di rappresentanza o di delega.

Le date di tutte le sedute pubbliche successive alla prima saranno rese note dall'Amministrazione mediante avviso pubblicato sull'Albo di Ateneo e nella sezione Gare, sul sito di Ateneo www.unina.it, con preavviso anche di un solo giorno. Pertanto, i concorrenti sono invitati a consultare costantemente il predetto sito web

L'aggiudicazione definitiva della gara sarà successivamente pronunciata dall'Organo Competente, previa approvazione della proposta di aggiudicazione da parte del Dirigente competente.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è sospensivamente condizionata alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, ex art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/16 e s.m.i., attraverso l'AVCPass, presso gli Enti Certificatori competenti.

Si segnala che l'Amministrazione si riserva la facoltà di invocare quanto prescritto dall'art. 86 del predetto decreto, qualora i predetti enti non possano tempestivamente rendere disponibili a sistema tutte le informazioni richieste in sede di verifica.

Qualora il possesso dei requisiti non sia dimostrato, la ditta aggiudicataria sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione con provvedimento del Dirigente competente e l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione, con riserva di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore e a segnalare il fatto all'Autorità, con facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria. Divenuta efficace l'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà consegnare all'Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed Immobili la documentazione richiesta per la stipula del contratto, entro il termine indicato dall'Amministrazione- decorrente dalla data di ricevimento, a mezzo PEC, della relativa comunicazione - a pena di decadenza.

Qualora la documentazione richiesta per la stipula del contratto – a titolo esemplificativo cauzione, garanzie, polizze - non risulti completa o conforme a quanto richiesto o non pervenga nel termine stabilito nella richiesta dell'Amministrazione inviata a mezzo PEC, salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere integrazioni documentali e concedere dilazioni per specifiche e comprovate esigenze, in ogni caso nei limiti di compatibilità con eventuali urgenze dell'Amministrazione - la ditta aggiudicataria sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione e l'Amministrazione si riserva di aggiudicare alla seconda impresa in graduatoria e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine massimo di 60 giorni decorrenti dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e non prima del decorso del termine prescritto dall'art. 32, co. 9, del D. Lgs. 50/2016.

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Qualora non si giunga alla stipula del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, quand'anche si sia dato avvio all'appalto nelle more della formalizzazione del contratto stesso, l'Università incamererà la cauzione salvo il diritto di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore e di aggiudicare al secondo in graduatoria. L'Amministrazione si riserva di procedere in

modo analogo anche qualora sia stata effettuato l'avvio dell'appalto in via d'urgenza nelle more della formalizzazione del contratto e la ditta aggiudicataria sia inadempiente in ordine agli obblighi previsti.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta pervenuta nel termine di presentazione, nonché di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente. Ai sensi dell'art. 95, co. 12, del D. Lgs. 50/2016 l'Università si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'Università si riserva, altresì, la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto qualora, a valle dei controlli di cui al combinato disposto di cui all'art. 84 e 91 del D. Lgs 159/2011 (Codice Antimafia), risultino sussistenti l'applicazione delle misure di cui all'art. 67 del citato codice o eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del D. lgs. 50/2016 in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo oppure procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. lgs. 50/2016 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, comma 4ter, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

Si precisa, infine, che nel contratto, sarà inserita una clausola risolutiva espressa relativa all'ipotesi di annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03 e s.m.i., l'Università informa che i dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati sono trattati dall'Amministrazione ai sensi del Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall'Università degli Studi di Napoli Federico II ed ai sensi del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del Decreto Legislativo 196/2003, emanati rispettivamente con D.R. n° 5073 del 30.12.2005 e con D.R. n° 1163 del 22.3.2006. Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/03, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali: i dati dei concorrenti sono raccolti ai fini della partecipazione alla gara e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, titolare del trattamento. All'interessato competono i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Si rende noto che la documentazione di gara dei concorrenti non aggiudicatari verrà conservata per i sei mesi successivi all'aggiudicazione definitiva.

ART. 6)

Punto 30 del Bando di gara: informazioni complementari

lett. a) - Obblighi derivanti dal Protocollo di legalità e dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.3 del 27 febbraio 2007 recante "Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania".

L'appalto è regolato:

- **dalle disposizioni contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura**, al quale l'Università ha aderito in data 29.12.2009, ad esclusione di quelle previste in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 2, co. 2, punti h) e i), dall'art. 7, co. 1 e dell'art. 8, co. 1 clausola 7) e 8), in contrasto con la intervenuta L. n. 136/10. Le clausole di tale Protocollo, con le precisazioni formulate da questa Amministrazione, dovranno essere sottoscritte dall'impresa in sede di stipula del contratto o subcontratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione, e sono le seguenti: **Clausola 1)**: La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2009 dalla stazione appaltante con la Prefettura di

Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. **Clausola 2):** La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola 3): La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola 4): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 DPR 252/98. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale, salvo comunque il maggior danno, nella misura del 10% del valore del contratto (ossia dell'importo contrattuale comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza, ove esistenti, al netto dell'IVA) ovvero qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza, ove esistenti, al netto dell'IVA. Tale penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola 5): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola 6): La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola 7): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di comunicare i dati relativi alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni.

Clausola 8): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la facoltà dell'Amministrazione di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto o di procedere alla risoluzione immediata ed automatica del contratto o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art.10, comma 9, del DPR 252/98.

Clausola 9): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora la stessa impresa violi il divieto di approvvigionarsi presso i soggetti affidatari di forniture e servizi "sensibili", come indicati all'art.3 del Protocollo di legalità, nei confronti dei quali siano state acquisite informazioni interdittive ai sensi dell'art.10 del DPR 252/98. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2,

comma 2, lett. b),c),e) del citato Protocollo, si indicano nel seguito gli obblighi cui le imprese sono tenute:

1. comunicare i dati relativi alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni.
 2. osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, con oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri a proprio carico. In caso di grave e reiterato inadempimento, l'amministrazione procederà alla risoluzione contrattuale e/o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera adempimento grave: I) la violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità giudiziaria; II) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; III) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.
- **Dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n.3 del 27febbraio 2007 recante "Disciplina dei lavori pubblici dei servizi ed elle forniture in Campania Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania" (ad esclusione di quelle previste in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 2, co. 2, punti h) e i), dall'art. 7, co. 1 e dell'art. 8, co. 1 clausola 7) e 8), in contrasto con la intervenuta L. n. 136/10) tese a tutelare l'integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori ed evitare l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, nonché al fine di agevolare i soggetti aggiudicatari nella denuncia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori, che di seguito si riportano:**
- qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del Responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei subappaltatori. La presente clausola prevede, ai sensi dell'art. 51 comma 4 della L.R. n. 17 3/07, l'obbligo dei soggetti aggiudicatari di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto;
 - in caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l'appalto in corso di esecuzione, il Responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto;
 - tutti gli incassi e i pagamenti superiori a 3.000 euro, relativi al contratto in essere o allo stesso connessi, ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie e il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi, avvengono tramite bonifico bancario o assegno circolare che ne riporta l'esplicita causale con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, ovvero esclusivamente con movimentazioni a valere su di un unico conto corrente dedicato, acceso per le operazioni medesime, indicato all'amministrazione aggiudicatrice.

lett. b) - Informazioni e/o avvisi relativi alla procedura di gara:

Ai sensi dell'art. 74, co. 1, del D. Lgs. 50/2016, tutti gli avvisi relativi alla procedura di gara – inclusi i chiarimenti - saranno pubblicati sull'Albo on line di Ateneo e nella Sezione Gare, sul sito di Ateneo www.unina.it. Pertanto i concorrenti sono invitati a consultare costantemente il predetto sito web fino all'aggiudicazione definitiva. L'Amministrazione si riserva di effettuare avvisi e/o comunicazioni anche a mezzo PEC, ai recapiti indicati dai concorrenti.

lett. c) – Chiarimenti:

Entro il termine previsto al punto **30** del **Bando** possono essere richieste:

- informazioni di carattere tecnico: al Responsabile del Procedimento Arch. Domenico Galluzzo, *UTACI (Ufficio Tecnico Area Centro I)*, 081-2537806, pec: domenico.galluzzo@personalepec.unina.it; email: domenico.galluzzo@unina.it;
- informazioni di carattere amministrativo: all' *Ufficio Gare e Contratti per Lavori ed Immobili* tel. 081-2537349, 081-2537316, fax 081-2537390; pec: garecontratti-li@pec.unina.it

lett. d): Documenti di gara

Bando, Norme di Gara e relativi allegati facsimili DGUE - A2, A3 E A4;

Elaborati di seguito indicati:

- ✓ *Relazione tecnica illustrativa;*
- ✓ *Capitolato Speciale di appalto;*
- ✓ *Computo metrico estimativo;*
- ✓ *Computo metrico estimativo sicurezza;*
- ✓ *Quadro economico;*
- ✓ *Elenco prezzi unitari;*
- ✓ *Analisi prezzi;*
- ✓ *Cronoprogramma;*
- ✓ *DUVRI - Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti;*
- ✓ *Piano di sicurezza e coordinamento;*
- ✓ *Fascicolo grafico degli edifici oggetto dell'appalto;*
- ✓ *Lista delle categorie;*
- ✓ *Parere della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli e Prov.;*
- ✓ *Indicazioni del Responsabile del Procedimento;*

Protocollo di Legalità, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo.

Tutti i predetti documenti sono pubblicati sull'Albo di Ateneo e nella sezione Gare, sul sito di Ateneo www.unina.it.

Qualora uno o più dei suindicati documenti non fossero correttamente visualizzabili, gli interessati possono inviare una immediata segnalazione al Responsabile dell'Ufficio Relazione con il Pubblico e trasparenza, dott. Gennaro Mocerino, via pec all'indirizzo: urp@pec.unina.it.

lett. e) contributo all'ANAC: Versamento obbligatorio da effettuare con le modalità di cui al precedente art. 4;

lett. f) Responsabile del Procedimento: Dott. Domenico Galluzzo [per riferimenti vedi precedente lettera c)];

lett. g) modalità di pagamento e penali: Nel rinviare a quanto stabilito dal Capitolato agli artt. 13,19 e 23, si precisa che:

- la Società potrà emettere le fatture solo se preventivamente autorizzata dal Responsabile del Procedimento - a seguito del positivo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile stesso - pena il rifiuto della fattura da parte della Ripartizione Edilizia (Ufficio destinatario di fattura). L'emissione della regolare esecuzione avverrà secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- al fine di accelerare l'accertamento la ditta potrà trasmettere un *pro-forma* di fattura al Responsabile del Procedimento al recapito PEC dello stesso;
- le fatture dovranno essere intestate all'Università degli Studi di Napoli Federico II - partita IVA 00876220633 - e riportare, oltre ai dati fiscali obbligatori ai sensi della normativa vigente, anche i **codici CIG/CUP e il codice IPA H4R29U** (ossia il codice univoco dell'Ufficio destinatario di fattura che è la Ripartizione Edilizia sopra indicata) e inviate al Sistema di Interscambio (SDI);
- il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte del sopraindicato Ufficio destinatario di fattura.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La ditta intestataria di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all'Università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

Le penali saranno applicate mediante corrispondente decurtazione dal primo pagamento utile; l'Amministrazione, in caso di applicazione delle penali, si riserva comunque la facoltà di chiedere all'impresa il risarcimento del danno ulteriore.

lett. h) Risoluzione del contratto e obbligo ex art. 3 Legge 136/2010 e succ. mod.

Fermi restando i casi di risoluzione previsti dalla legge e ad integrazione delle ipotesi di risoluzione previste in Capitolato, si precisa che:

- a) il contratto si risolverà di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- b) il contratto conterrà apposita clausola con la quale l'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010;
- c) l'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di cui alla successiva lettera m). E' in ogni caso fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore. Si precisa, infine, che nel contratto eventualmente stipulato in pendenza di ricorso giurisdizionale, sarà inserita una clausola risolutiva espressa relativa all'ipotesi di annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

lett. i) accesso agli atti.

Per quanto riguarda l'accesso agli atti di gara, al fine di assicurare da un lato un'adeguata tutela degli interessi dei concorrenti e dall'altro il rispetto di quanto disposto dall'art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 senza rallentare o aggravare il procedimento, è onere del concorrente che intenda sottrarre singole parti dell'offerta tecnica all'accesso da parte di altri concorrenti allegare all'offerta medesima una motivata dichiarazione, comprovata con idonea documentazione, relativa all'eventuale esistenza di segreti tecnici o commerciali. Analogamente, il concorrente che intenda sottrarre al diritto di accesso determinate informazioni contenute nelle giustificazioni o negli ulteriori chiarimenti, dovrà allegare agli stessi una motivata dichiarazione, comprovata con idonea documentazione, relativa all'eventuale esistenza di segreti tecnici o commerciali. Al riguardo, si evidenzia che l'art. 53, comma 5, del decreto legislativo 50/2016, nell'escludere il diritto di accesso

e ogni forma di divulgazione in relazione “alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali” – si inserisce nel solco del consolidato orientamento secondo il quale la prescrizione in esso contenuta fa riferimento non già a generiche informazioni riservate, proprie di ciascuna impresa, bensì a veri e propri segreti specifici, come quelli derivanti da brevetti o privative.

In assenza delle suddette dichiarazioni motivate e documentate, l'Amministrazione consentirà agli altri concorrenti l'accesso al testo integrale dell'offerta, delle giustificazioni senza effettuare alcuna comunicazione preventiva al concorrente controinteressato. In presenza di generiche dichiarazioni di riservatezza, prive di congrua motivazione e di documentazione, l'Amministrazione consentirà agli altri concorrenti l'accesso al testo integrale dell'offerta, delle giustificazioni, dandone contestualmente comunicazione, per mera conoscenza, al concorrente controinteressato.

lett. l) - Spese a carico dell'aggiudicatario:

Cedono a carico dell'aggiudicatario l'imposta di registro e imposta di bollo quantificate e comunicate dall'Amministrazione successivamente all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 216, co. 11 del D. lgs 50/2016, fino al 31 dicembre 2016, si applica altresì il regime di cui all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo applicabile fino alla predetta data, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

lett. m) - Obbligo di osservanza del Codice Nazionale di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e del Codice di Comportamento di Ateneo e Clausola di risoluzione:

L'appalto è regolato anche dalla Legge 190/2012 e s.m.i., dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo. Il contratto conterrà apposita clausola con la quale il contraente dichiara di avere preso visione e conoscenza dei suddetti atti e di essere consapevole della facoltà per l'Università di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo.

lett. n) - Obblighi relativi alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011

Il D.Lgs 218/2012, nel disporre l'entrata in vigore, a decorrere dal 13 febbraio 2013, delle disposizioni di cui al libro II del D.Lgs 159/2011 relative alla documentazione antimafia, ha introdotto alcune disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 159/2011, con particolare riferimento alla modifica della platea dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia, includendo in detta verifica anche i familiari conviventi dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 85 del D.Lgs 159/2011. Ciò posto, atteso il tempo consentito per gli accertamenti del Prefetto e l'adozione del provvedimento finale pari a gg. 45, prorogabili nei casi di particolare complessità per ulteriori gg. 30, qualora il concorrente non inserisca, a titolo collaborativo la dichiarazione richiesta ut supra all'art. 4, lett. N), si segnala che l'Amministrazione si riserva la facoltà d'inoltrare ai concorrenti già prima della conclusione dei lavori della Commissione richiesta di produrre la stessa secondo il facsimile predisposto dal Ministero dell'Interno – Prefettura – U. T. G. di Napoli (scaricabile al seguente link: <http://www.prefettura.it/napoli/contenuti/46521.htm>) resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., da tutti i soggetti di cui all'art. 85 D.Lgs 159/2011 (v. nota 2). Nel segnalare che ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 2, D.Lgs 159/2011 le Amministrazioni devono acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti, si comunica che, in mancanza o incompletezza della documentazione richiesta, non si potrà procedere al corretto inoltro della richiesta alla Prefettura, con conseguenziale impossibilità della sottoscrizione del contratto per

colpa imputabile all'aggiudicataria, che sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione, con incameramento della cauzione e segnalazione all'ANAC.

Let. o) sopralluogo obbligatorio

L'obbligo di recarsi sul luogo dei lavori è stato richiesto dal Responsabile del Procedimento allo scopo di consentire consapevoli determinazioni in ordine all'offerta. La mancata effettuazione del sopralluogo configura, pertanto, il difetto di un elemento essenziale dell'offerta e, pertanto, non è applicato il soccorso istruttorio.

È obbligo del Legale Rappresentante dell'impresa (o suo dipendente delegato), effettuare, **pena l'esclusione automatica dalla gara**, la visita dei luoghi (che si terrà nei giorni di martedì e giovedì previo appuntamento e che dovrà essere effettuata entro il termine di scadenza di presentazione delle Offerte), da concordarsi preventivamente con: **Arch. Domenico Galluzzo** 081-2537806 pec: domenico.galluzzo@personalepec.unina.it; email: domenico.galluzzo@unina.it (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00).

Il sopralluogo dovrà essere effettuato pena l'esclusione dalla gara:

- nel caso di **ATI** da almeno una delle imprese componenti l'ATI;
- nel caso di **Consorzio**, da una delle imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre o dal Consorzio;
- nel caso di **Avvalimento**, dal concorrente e dall'ausiliaria.

La mancanza della dichiarazione in ordine al sopralluogo effettuato non è causa di esclusione automatica del concorrente, ma il Seggio di Gara accerterà, alla luce degli atti in possesso dell'Amministrazione, che il sopralluogo sia stato effettuato. In mancanza, sarà disposta l'esclusione automatica del concorrente.

Let. p) subappalto

E' ammesso il subappalto, nei limiti di legge, a soggetti in possesso, in relazione alla prestazione subappaltata, dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara, previa autorizzazione dell'Amministrazione e nei termini di legge.

Si precisa che la volontà di subappaltare deve essere manifestata in sede di gara come previsto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

Nota (1): Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, inserendo nel Plico una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Si precisa che la mancanza della firma e/o della fotocopia del documento del sottoscrittore non è causa di esclusione automatica e il concorrente, fermo restando il pagamento della sanzione pecuniaria, sarà invitato a sanare tale irregolarità entro il termine indicato dall'Amministrazione nella relativa richiesta inviata via PEC. Ove tale irregolarità non venga sanata entro il termine ivi indicato, il concorrente sarà escluso dal prosieguo della gara.

Nota (2): Ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, tale dichiarazione - sottoscritta con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, inserendo nel plico una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore - deve essere resa dai seguenti soggetti:

**I nuovi controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2011
 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 218/2012)**

Art. 85 del D.Lgs 159/2011 *(vedi nota a margine sugli ulteriori controlli)

Impresa individuale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legali rappresentanti 2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	<ol style="list-style-type: none"> 1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3

Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell' impresa
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale (se previsti)*** 5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell' organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri)** 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell' organo di amministrazione)** 5. membri del collegio sindacale (se previsti)*** 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Raggruppamenti temporanei di imprese	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti)** 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3

Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) concessionarie nel settore dei giochi pubblici

Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

***Ulteriori controlli:** si precisa che i controlli antimafia sono effettuati anche sui **procuratori e sui procuratori speciali** (che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D.Lgs 163/2006, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione per i quali sia richiesta la documentazione antimafia e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) nonché, **nei casi contemplati dall'art. art. 2477 del c.c., al sindaco**, nonché ai **oggetti che svolgono i compiti di vigilanza** di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs 8 giugno 2011, n. 231.

****Per componenti del consiglio di amministrazione** si intendono: presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri.

***** Per sindaci** si intendono sia quelli effettivi che i supplenti.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Carla Camerlingo

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:
Ufficio Gare e Contratti per Lavori e Immobili
Responsabile: Dott.ssa Rossella Maio, Capo dell'Ufficio *ad interim*
Indirizzo PEC: garecontratti-li@pec.unina.it (utilizzabile solo da mittenti muniti di PEC)
Per chiarimenti: Zaccaria Sansone Tel. 0812537349 - Fax. 0812537390
Apertura al pubblico dell'Ufficio e contatti telefonici dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30.